

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE ITALIANA CHIMICA PER INGEGNERIA - AICIng

Titolo I

COSTITUZIONE. SEDE E FINALITÀ'

Art. 1 -E' costituita l'associazione "AICIng"-Associazione Italiana Chimica per Ingegneria.

L'Associazione ha sede in Roma via Emilio Longoni n. 83 c/o l'Università Campus Biomedico.

Art. 2 -L'Associazione non ha scopi di lucro, è apolitica e la sua durata è a tempo indeterminato.

Art. 3 -L'Associazione intende.

- favorire il contatto tra docenti e ricercatori di Chimica (CHIM-07) delle Facoltà di Ingegneria in Italia;
- promuovere la figura e la professionalità dei docenti e ricercatori di Chimica delle Facoltà e dei Dipartimenti di Ingegneria;
- promuovere iniziative tendenti a caratterizzare sempre meglio l'insegnamento della Chimica, finalizzandolo alle esigenze formative e culturali degli allievi ingegneri, pur nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo docente e di ogni Ateneo;
- esprimere il proprio parere ed intraprendere eventuali iniziative in merito a temi e proposte, anche legislative, che riguardino la Chimica per Ingegneria (settore scientifico disciplinare CHIM-07: Fondamenti Chimici delle Tecnologie);
- promuovere l'arricchimento culturale nel campo della Chimica per Ingegneria mediante l'organizzazione di convegni e la promozione di dottorati di ricerca, anche nell'ambito di Consorzi interuniversitari;
- favorire le relazioni con associazioni italiane ed estere di analoghe finalità.

Titolo II

SOCI

Art. 4 -Sono soci dell'AICIng i ricercatori e i docenti che svolgono la loro attività nell'ambito del settore scientifico disciplinare CHIM-07 presso le Facoltà ed i Dipartimenti di Ingegneria, o che sono interessati ad attività didattica specifica nella facoltà di Ingegneria.

E' prevista l'adesione all'associazione, in forme da definire da parte del Consiglio Direttivo, anche di dottorandi, borsisti e laureandi, operanti nello stesso ambito, che ne facciano domanda al Presidente.

Art. 5 -Su proposta del Consiglio Direttivo, l'Assemblea può nominare come Soci Onorari! personalità particolarmente distintesi nel campo della Chimica per Ingegneria; per questa nomina è necessario che si esprima favorevolmente la maggioranza dei due terzi dei presenti. I Soci Onorari, pur facendo parte dell'Associazione, non godono dei diritti e non rispondono dei doveri propri dei soci effettivi.

Art. 6 -Il Consiglio Direttivo stabilisce una quota associativa annuale.
I Soci possono contribuire al finanziamento dell'Associazione mediante contributi volontari.

Art. 7 -L'appartenenza all'Associazione viene a cessare:

- per decesso;
- per dimissioni, insolvenza o morosità nella corresponsione della quota associativa;
- per indegnità, previa motivata delibera dell'Assemblea dei Soci.

Titolo III

ORGANI SOCIALI

Art. 8 -Sono organi sociali dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 9 -Assemblea dei Soci.

L'Assemblea è formata da tutti i Soci aventi diritto.

Si riunisce, su convocazione del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.

Su richiesta del Presidente o su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei Soci, l'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza semplice dei votanti, in presenza di almeno la metà degli associati in prima convocazione; qualunque ne sia il numero, in seconda convocazione.

La convocazione avviene mediante invito scritto, inviato almeno trenta giorni prima del termine fissato per la riunione.

L'invito deve precisare il giorno, l'ora, il luogo della riunione e l'ordine del giorno.

Spetta all'Assemblea:

- approvare le relazioni del Consiglio Direttivo, i bilanci e i conti consuntivi;
- esaminare ed esprimere il proprio giudizio su problemi riguardanti l'Associazione ed i Soci;
- eleggere il Presidente, il Consiglio Direttivo e i Revisori dei Conti;
- nominare i soci onorari su indicazione del Consiglio Direttivo;
- deliberare sull'azione di responsabilità contro i componenti del Consiglio Direttivo;
- modificare lo Statuto.

Nelle delibere che riguardano la personale responsabilità o interessi dei soci, questi ultimi non hanno diritto di voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno metà dei soci ed il voto favorevole di due terzi dei presenti.

L'Assemblea viene presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, o in caso di assenza dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, l'assemblea nomina il proprio Presidente; il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e, nel caso di votazioni, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto di intervento all'Assemblea; il Segretario redige il processo verbale delle riunioni dell'Assemblea, che viene firmato dal Presidente e dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori.

E' ammessa delega scritta per un massimo di due voti.

Art. 10 -Consiglio Direttivo.

Fanno parte del Consiglio Direttivo il Presidente e cinque membri eletti dall'Assemblea. Al fine di assicurare continuità alla gestione ed all'attività dell'Associazione è cooptato nel Consiglio Direttivo con diritto di voto anche il Presidente che ha esercitato la sua funzione nel biennio precedente, se non rieletto per il mandato successivo.

A specifica richiesta, possono altresì mantenere od acquisire lo stato di soci professori ordinari ed associati che abbiano cessato di far parte del settore scientifico-disciplinare CHIM/07 per dimissioni o per sopraggiunto limite di età. Anche questi soci sono tenuti al pagamento della quota sociale.

Spetta al Consiglio Direttivo:

- eleggere tra i membri del Consiglio il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere;
- decidere le attività della Associazione e nominarne i responsabili;
- convocare l'Assemblea generale;
- compilare il bilancio preventivo e consuntivo;
- fissare le quote associative.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno quattro dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno, per deliberare in ordine al consuntivo, al preventivo ed all'ammontare della quota associativa.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente.

Art. 11 -II Presidente.

Il Presidente ha la firma e la legale rappresentanza dell'Associazione:

- coordina e promuove le attività;
- cura l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo;
- è responsabile delle attività promosse dall'Associazione.

In caso di impedimento o assenza, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.

Art. 12 -1 Revisori dei Conti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, cui è affidato il controllo finanziario dell'Associazione, è composto di tre membri effettivi e due supplenti che restano in carica due anni. I revisori esaminano gli inventari, i bilanci ed i conti annuali dell'Associazione.

I revisori possono assistere senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo e fanno scrivere sul verbale le eventuali loro osservazioni e proposte.

Art.13 -Elezioni degli Organi Sociali.

Gli Organi Sociali vengono eletti dall'assemblea.

Singoli soci o gruppi di soci possono presentare candidature per le diverse tipologie di elezione. Le candidature vanno presentate in forma scritta al Consiglio Direttivo almeno 20 giorni prima dell'Assemblea con la quale sono indette le elezioni. Il Consiglio Direttivo provvederà a verificare la validità e quindi a presentarle all'Assemblea.

Il Presidente nomina due scrutatori tra gli associati.

Viene per primo eletto il Presidente; ogni elettore può indicare un solo nominativo.

Ad avvenuta nomina del Presidente, si procede alla elezione del Consiglio Direttivo; ogni elettore può

votare fino ad un massimo di tre nominativi.

Con una ultima votazione, si nominano i Revisori dei Conti; ogni elettore può indicare fino ad un massimo di due nominativi.

Sono eletti gli associati che hanno conseguito il maggior numero di voti; a parità di voti viene eletto il socio più anziano in ordine di iscrizione o, in caso di ulteriore parità, quello di maggior anzianità in ruolo.

In caso di rinuncia o di dimissioni subentra il primo dei non eletti.

Ogni carica elettiva ha una durata di due anni ed è prestata a titolo gratuito.

Titolo IV

PATRIMONIO E ANNO FINANZIARIO

Art. 14 -Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili acquistati dalla stessa o pervenuti per donazione.

Le entrate dell'Associazione saranno costituite dalle quote sociali, dai contributi di enti e di privati e da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale nello svolgimento delle proprie finalità associative.

Art. 15 -L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio.

Titolo V

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 16 -Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea, convocata in riunione straordinaria, e necessita del voto favorevole di almeno due terzi degli aventi diritto. L'Assemblea nominerà i liquidatori determinandone i poteri e fissando le modalità di liquidazione.

Art. 17 -Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa rinvio alle norme di legge.